

Città metropolitana di Torino

Delega dei poteri espropriativi a SITAF S.P.A. per la costruzione di un nuovo Vallo rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa “Rocce del Rouas” in Comune di Bardonecchia. Convenzione prot. n. 6891/2018. Lotto 1. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex artt. 22 bis, 44 e 49 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Fase I

**Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e
Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi**

Prot. n. 3473/2020

OGGETTO: Delega dei poteri espropriativi a SITAF S.P.A. per la costruzione di un nuovo Vallo rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa “Rocce del Rouas” in Comune di Bardonecchia. Convenzione prot. n. 6891/2018. Lotto 1. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex artt. 22 bis, 44 e 49 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Fase I

Il Dirigente

Premesso che:

- la SITAF S.p.A. con sede legale in Via San Giuliano n. 2 – 10059 Susa (TO), è soggetto proponente dell’opera “*T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*”, nell’ambito delle attività previste nella Legge 21/12/2001, n. 443, abrogata e sostituita dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, quale opera rientrante nella “*Legge obiettivo – 1° Programma delle infrastrutture strategiche*” di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001, il cui Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera CIPE n. 43/2009;
- in merito ai siti di deposito dei relativi materiali inerti provenienti dallo scavo della Galleria di Sicurezza la delibera CIPE n. 43/2009 in data 26/06/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale numero 32 del 09/02/2010 prescriveva che “*nel caso in cui il proponente individui ulteriori siti da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dello smarino di galleria, [...]*”;
- con lettera prot. n. 13674 del 10/10/2011, l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, “*.....in seguito a una ricognizione del territorio comunale, ha rilevato una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie...*”;
- in questo contesto si inserisce l’evento franoso in Fraz. Melezet, sul versante sinistro del Torrente Dora di Melezet, che ha invaso anche la sede stradale della SP216 ed ha causato l’immediata chiusura del transito della Strada provinciale;
- è stata approvata con Decreto del Consigliere Delegato n. 177-10571/2018 del 08/05/2018 e repertoriata in data 24/07/2018 n. 459, la Convenzione sottoscritta tra la SITAF S.p.A., la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Bardonecchia, volta alla progettazione e realizzazione delle opere in oggetto;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i., con l'art. 6.2.4 della succitata Convenzione, è stata conferita a SITAF S.P.A. la delega all'esercizio dei poteri espropriativi per il Lotto 1;
- con decreto del Consigliere Delegato n. 409-10977/2019 del 28/10/2019 è stato riapprovato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per i quali era stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità con decreto del Consigliere Delegato n.402-20522/2018 del 30/08/2018 di approvazione del progetto definitivo;

Preso atto che al punto 6.2.5 della succitata Convenzione sono state definite le attività oggetto della delega a SITAF S.P.A. nell'ambito del procedimento espropriativo;

Considerato il carattere di particolare urgenza che riveste l'avvio dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., stante l'esigenza di avviare il cantiere in stagione estiva in considerazione delle peculiarità del territorio montano, impraticabile in inverno per le avverse condizioni meteorologiche, nonché per garantire prima possibile la messa in sicurezza del tratto interessato ed il ripristino della viabilità ordinaria;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Vista l'istanza prot. n. 1858 del 18/02/2020 di adozione del decreto di occupazione d'urgenza (ex art. 22bis) e del decreto finale di esproprio/servitù e successive integrazioni, formulata da SITAF S.P.A., con allegati il piano particellare di esproprio, il relativo elenco ditte e la relazione esplicativa della procedura prescelta;

Dato atto che le opere costituenti il primo lotto consistono nella realizzazione di un vallo di contenimento della caduta massi dal versante delle rocce del Rouas sul versante sinistro della valle di Melezet in Comune di Bardonecchia. Il vallo sarà realizzato con parte del materiale di smarino proveniente dalla galleria di sicurezza del tunnel del Frejus in precedenza accantonato in parte sul sito (40.000 mc), in parte in territorio di Salbertrand (17.300). Verrà inoltre realizzata una banca d'interruzione sul paramento di valle sulla quale verrà installata una ulteriore protezione con il montaggio di una rete paramassi ad alto assorbimento di energia volta ad intercettare gli eventuali massi che dalle simulazioni risultano scavalcare la testa del vallo. Complessivamente il rilevato ha una volumetria di circa 63.000 mc, di cui 7.000 mc circa che dovranno essere trattati con aggiunta di cemento. Per creare il vallo di contenimento del materiale in alcuni tratti è prevista la realizzazione di una scogliera in massi per il sostegno dei versanti. Ad ulteriore protezione è prevista la posa di una barriera ad alto assorbimento ha un'altezza di mt 5 e la lunghezza complessiva è di ml 268. Completano le opere i filtri rovesci per il drenaggio delle acque al di sotto delle terre rinforzate. Inoltre, sono previste le necessarie opere di rinverdimento e rinaturalizzazione costituite da idrosemine e piantumazione di arbusti ed specie arboree;

Considerato che per la realizzazione dell'opera in oggetto si rende necessario espropriare le aree funzionali e imporre una servitù di condotta interrata e servitù di passaggio per scavo, accantonamento del materiale a lato degli scavi, stoccaggio materiali ed apparecchiature, realizzazione opere di compensazione, utilizzo come viabilità di cantiere a carico delle proprietà di cui al piano particolareggiato d'esecuzione, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati, e la disposizione dell'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori sopraindicati, prevista dal cronoprogramma di progetto per un periodo di 315 giorni;

Preso atto che le indennità offerte in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt. 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il Piano Particellare di esproprio allegato all'istanza, nel quale sono evidenziate le aree soggette a espropriazione e le aree soggette a servitù e ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, pari a un totale di Euro 13.636,20, così ripartita:

- Euro 12.527,40 per esproprio;
- Euro 217,60 per servitù;
- Euro 891,20 per occupazione temporanea;

Richiamate le comunicazioni di avvio procedimento effettuate ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 16 e 17 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Preso atto della nota prot. n. 8622 del 28/08/2020, con la quale SITAF S.P.A. ha formulato richiesta di dare corso all'emanazione di un primo decreto di occupazione d'urgenza con riferimento alle particelle per le quali tutte le notifiche ai singoli proprietari delle stesse risultino ricevute entro l'8 agosto 2020 e quindi già perfezionate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001, ovvero sia intervenuto accordo bonario; mentre le restanti particelle saranno oggetto di un secondo successivo decreto.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 6 comma 8, 22 bis, 44 e 49 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SITAF S.P.A., avente ad oggetto i contenuti di cui alla Convenzione prot. n. 6891/2018 e comportante il diritto di SITAF S.P.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi e l'impegno di SITAF S.P.A. a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, manutenzione, esercizio delle opere;

Visto l'art. 67 comma 1 lettera b) della citata L.R. 44/2000 che statuisce il trasferimento alle province [ovvero Città Metropolitane ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015] delle funzioni amministrative relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, all'espropriazione per pubblica utilità nonché all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a) della medesima legge;

Visto l'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nel quale è previsto che "Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 recante “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 [...]”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visto il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 427 - 23427 del 19.09.2018, con il quale è stata attribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 1 gennaio 2019;

Visti gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino

DETERMINA

1. Di disporre in favore di SITAF S.P.A. con sede legale in Via San Giuliano n. 2 – 10059 Susa (TO), P.IVA 00513170019, ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per le motivazioni enunciate in premessa, l’occupazione anticipata e d’urgenza preordinata all’espropriazione e l’imposizione di servitù coattiva sugli immobili necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, di cui al Piano Particellare e identificati e descritti nell’elenco allegato A alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che l’imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all’Allegato A) costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi che operano per la realizzazione dell’opera sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù e comporta il diritto di SITAF S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi e l’impegno di SITAF S.P.A a liquidare, di volta in volta, i

danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, manutenzione, esercizio delle opere;

3. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare;

4. Di dare atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio, l'asservimento e l'occupazione delle aree, quantificata nel Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 bis comma 1 e comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed è così ripartita:

- Euro 9.405,70 per esproprio;

- Euro 0,00 per servitù;

- Euro 724,60 per occupazione temporanea;

TOTALE Euro 10.130,30

5. Di disporre che la corresponsione delle indennità provvisorie e definitive di espropriazione, asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico del soggetto beneficiario;

6. Di disporre con il presente atto che SITAF S.P.A. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

7. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 6 e a trasmettere le relative quietanze a SITAF S.P.A. in qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

8. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;

9. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

10. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario;

11. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di SITAF S.P.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine;

12. Di dare atto che le restanti particelle saranno oggetto di un secondo successivo decreto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Bardonecchia (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace

dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 08/09/2020

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino, 08/09/2020

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI